



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Lina Rubino

Pasquale Gianniti

Laura Irene Emilia Giraldi

Gabriele Positano

Stefania Tassone

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Oggetto:

LOCAZIONE	USO
DIVERSO	

Ud.05/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1760/2023 R.G. proposto da:

Albergo S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato unitamente
all'avvocato

-ricorrente-

contro

Istituto Vendite Giudiziarie per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato unitamente all'avvocato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 736/2022 depositata
il 03/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal
Consigliere Gabriele Positano.

Svolgimento del processo



Con provvedimento del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pisa del 2 dicembre 2017 nella procedura esecutiva immobiliare n.95/2016 R.E. promossa dalla Banca Popolare di Spoleto S.p.A. contro la Società s.r.l., l'Istituto Vendite Giudiziarie per la Circostrizione del Tribunale di Pisa è stato nominato custode di tutti beni pignorati nella procedura ed in particolare, tra gli altri, dell'immobile sito in

Nel provvedimento di nomina venivano conferiti al custode i compiti, tra gli altri, "di curare l'amministrazione dei beni ... incassando se dovuti eventuali canoni a carico degli occupanti ... intimare sfratto per morosità o licenza e sfratto per finita locazione, previa autorizzazione del giudice".

La Società S.r.l., in qualità di proprietaria dell'appartamento sopra indicato (e debitore esecutato) stipulava in data 24.1.2011 un contratto di locazione, trascritto il 31.1.2011 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Viareggio il 26.1.2011 al n.351, con la Società Albergo S.r.l. Il contratto prevedeva la decorrenza del rapporto di locazione dal 1° febbraio 2011 per la durata di anni quindici anni ed era tacitamente rinnovabile per pari periodo con canone di locazione annuo stabilito, per i primi due anni di rapporto, in € 66.000,00 da aumentare a 132.000,00 trascorso tale periodo.

A seguito del pignoramento dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 2912 c.c., il conduttore avrebbe dovuto provvedere al pagamento del canone di locazione a favore della procedura.

Poiché il contratto di locazione era stato stipulato nel 2011, prima del pignoramento dell'immobile trascritto nel 2016, l'IVG, nella sua qualità di custode dell'immobile, stante l'interesse della procedura ad ottenere la liberazione dell'immobile alla luce della morosità accumulata, chiedeva al G.E. di essere autorizzato a promuovere il procedimento di sfratto per morosità.



Con atto di citazione del 20.6.2018, l'IVG intimava lo sfratto nei confronti de Albergo s.r.l., rilevando che non aveva versato canoni di locazione per €. 36.000,00 per il periodo da gennaio 2018 a giugno 2018.

La Società Albergo si opponeva alla convalida deducendo che sino al 6 giugno 2018, data di comunicazione alla conduttrice della nomina del nuovo custode, i canoni erano dovuti alla proprietaria, e che comunque l'intimata aveva pagato regolarmente i canoni di locazione da gennaio 2018 a giugno 2018 saldando i relativi titoli (vaglia-cambiari) emessi a garanzia e rilasciati sino a tutto il 2026, così come si evinceva dal contratto di locazione, stipulato per atto pubblico il 24.1.2011.

Con sentenza del 7 aprile 2021 il Tribunale di Pisa respingeva l'opposizione alla convalida di sfratto per morosità svolta dalla Albergo s.r.l. e per l'effetto, stante l'intervenuto inadempimento nel pagamento dei canoni, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione del 24.01.2011 (registrato il 31.01.2011) con condanna de Albergo s.r.l. al rilascio, La Società Albergo impugnava la sentenza di primo grado avanti la Corte d'Appello di Firenze.

Con ordinanza del 21/7/2021, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, avanzata dalla parte appellante, per difetto del requisito del "*fumus boni iuris*".

Con sentenza del 3 giugno 2022 rigettava il ricorso in appello e provvedeva sulle spese.

Avverso tale decisione Albergo s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso IVG che deposita memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce ex art. 360, n. 3 la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1237, 2728 c.c. e 45 R.D. n. 1669/1933.



La Corte di appello di Firenze avrebbe ritenuto non rilevante il possesso, da parte della Albergo s.r.l., degli originali delle cambiali rilasciate alla società locatrice s.r.l., a titolo di pagamento del prezzo - come previsto nell'atto pubblico trascritto del 22/1/2016 a modifica parziale del contratto di locazione del 26/1/2011 - per i canoni di locazione da gennaio 2018 a giugno 2018 (e cioè quelli di cui allo sfratto per morosità).

Secondo la Corte tale disponibilità dei titoli di credito non dimostrerebbe l'effettivo pagamento dei titoli e dunque dei canoni di locazione in questione, senza valutare se IVG avesse superato la presunzione *juris tantum* di pagamento dei titoli che determina il possesso degli originali di vaglia-cambiari.

Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1199, 1237, 2728 c.c. e 45 R.D. n. 1669/1933.

Secondo la ricorrente la Corte di appello di Firenze avrebbe ritenuto inopponibile ad IVG il pagamento posto in essere dalla odierna ricorrente onorando i vaglia cambiari con scadenza 1.1.2018-1.6.2018, in quanto ha ritenuto che il possesso materiale dei titoli in questione ben potesse rappresentare una sorta di "quietanza" di pagamento rilasciata dal creditore al debitore al momento del pagamento.

Al contrario, sostiene che la quietanza è una dichiarazione unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale fra le parti; il possesso materiale di vaglia cambiari costituisce invece fonte di una presunzione *juris tantum* di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore.

Le argomentazioni poste alla base dei due motivi, strettamente connessi, sono destituite di fondamento.

La questione riguarda l'operatività della presunzione di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. - secondo cui la restituzione volontaria del titolo originale, fatta dal creditore al debitore prova la liberazione del debitore stesso, anche



in solido. Il possesso del documento originale da parte del debitore darebbe luogo ad una presunzione di estinzione del credito.

Secondo la società ricorrente, se il debitore possiede la cambiale, spetta al creditore ed anche al custode giudiziario dei beni del primo, l'onere di provare il contrario, ovvero che il titolo è tornato in possesso del debitore per ragioni diverse dal pagamento (es. furto, errore, consegna per motivi diversi).

La tesi non è condivisibile sotto due aspetti.

In primo luogo, il custode giudiziario è terzo rispetto alle parti del contratto di locazione. In secondo luogo, il possesso dei titoli non consente di dimostrare la data del pagamento e cioè l'anteriorità del pagamento e quindi della restituzione dei titoli, rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode giudiziario.

IVG, quale custode giudiziario, è terzo rispetto ai patti in deroga o alle modalità di pagamento non risultanti dal contratto registrato che siano stati concordati tra il locatore originario e il conduttore.

Il custode subentra nella gestione del bene con lo scopo di preservarne il valore e i frutti (i canoni) a garanzia dei creditori. Da quel momento, il conduttore è tenuto a versare i canoni al custode e non più al proprietario-locatore. Pertanto, agisce come ausiliario del giudice nell'interesse della procedura esecutiva.

Quanto al secondo profilo, ai sensi dell'art. 2704 c.c. perché il pagamento sia opponibile alla procedura (e quindi al custode), il conduttore deve dimostrare che la restituzione delle cambiali (e quindi il pagamento) sia avvenuta prima del pignoramento dell'immobile o prima della nomina del custode.

Se il conduttore ha la disponibilità delle cambiali ma non c'è prova che le abbia ricevute prima del pignoramento, la presunzione non opera (anche a voler prescindere dal rischio di un accordo tra locatore e conduttore, Albergo, per sottrarre i beni alla procedura).



Peraltro, resta inesplorata la questione se le cambiali siano state emesse "pro solvendo" (a garanzia) e non "pro soluto", giacché in questo secondo caso il debito sottostante (il canone) si estingue solo con l'effettivo incasso della somma.

La giurisprudenza richiamata in ricorso è relativa a casi in cui le parti sono quelle originarie del rapporto, ovvero il soggetto che ha emesso il titolo e quello a cui lo stesso è stato consegnato; fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui si pone il diverso problema dell'opponibilità del possesso dei titoli nei confronti di un terzo diverso rispetto dalle parti dell'originario rapporto (nel caso di specie la procedura esecutiva immobiliare e, per essa, il custode).

In assenza di quietanza (è stata prodotta la ricevuta di consegna dei titoli, priva di data certa, da parte della Società pignorata s.r.l. alla conduttrice Albergo s.r.l.) la restituzione dei titoli può eventualmente costituire indice della remissione del debito, che è un modo "di estinzione non satisfattivo dell'obbligazione" e non può essere opposta all'Istituto Vendite Giudiziarie, sia in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, soggetto estraneo al rapporto originario, sia comunque poiché la ricevuta di consegna dei titoli è priva di data certa. Analoghe regole riguardano il caso della quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, che ha natura di confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza ed è apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.

Giova ricordare che in materia fallimentare nonostante la differente funzione della figura del custode giudiziario e del curatore questa Corte ha



sempre ribadito che "il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo" (Cass. n. 24690 del 19/10/2017 (Rv. 645549 - 01).

Quindi, non è opponibile la quietanza sottoscritta dal fallito al Curatore fallimentare, trattandosi di due soggetti distinti, analogamente a quanto avviene nel presente giudizio tra il proprietario dell'immobile soggetto ad esecuzione e l'IVG custode dell'immobile medesimo, che sono soggetti portatori di interessi differenti.

A ciò si aggiunge, come precisato in premessa, che la dichiarazione in questione è priva di data certa anteriore al pignoramento trascritto il 30 aprile 2016.

A tal fine va ribadito che la cambiale è «un mero strumento di credito», la sua emissione o trasmissione «non costituisce pagamento». Di conseguenza, «l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla» (Cass., 28/09/2017, n.22708).

Con il terzo motivo si deduce ex art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 65, 559, 560 c.p.c. e 2730, 2733 e 2735 c.c.

Il Giudice territoriale ha ritenuto che il possesso in originale di vaglia – cambiari "può assumere tale valore rispetto alla locatrice e non certo nei confronti del custode giudiziario del bene, soggetto estraneo al rapporto contrattuale sottostante, che opera a tutela dei creditori procedenti", nonché che "in tema di opponibilità della quietanza di pagamento rilasciata dal fallito in bonis al curatore fallimentare", la situazione del curatore fallimentare sia "del tutto sovrapponibile a quella di cui alla presente" controversia.

Secondo la ricorrente la diversa natura giuridica fra la funzione del curatore fallimentare che agisce o resiste in giudizio nell'interesse della massa dei



creditori e che ne giustifica sul piano probatorio la posizione processuale di "terzo" e la funzione del custode giudiziario di un bene immobile pignorato, che invece è un sostituto processuale del debitore pignorato e non agisce o resiste in giudizio nell'interesse dei creditori procedenti/intervenuti, non ne giustificerebbe la posizione processuale di "terzo" ai fini probatori.

Tale tesi prova troppo ed è per questo infondata.

Come rilevato in relazione ai due precedenti motivi, nonostante le differenze funzionali tra le due figure del custode e del curatore, anche il primo va considerato terzo rispetto alla posizione del locatore-creditore, s.r.l.

Come si legge in sentenza, il custode giudiziario è stato incaricato di procedere allo sfratto avendo specifico "interesse, in quanto custode dell'immobile, a prescindere dall'entità dell'inadempimento, ad ottenere la liberazione dell'immobile nell'interesse della procedura e recuperare la morosità"

Infatti, il custode giudiziario, a seguito di autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, è delegato a svolgere adempimenti finalizzati a riscuotere i canoni di locazione da parte del conduttore, promuovere azioni di sfratto per morosità nell'interesse del creditore procedente e di quelli intervenuti nella procedura espropriativa.

Pertanto, al pari del curatore rappresenta un centro di interesse separato ed autonomo rispetto al proprietario esecutato, e quindi in posizione di terzietà, quale portatore dell'interesse dei creditori alla conservazione dei beni pignorati e al mantenimento della loro redditività.

Nel caso di specie tale interesse corrispondeva a quello della procedura (e quindi dei creditori) a liberare l'immobile per il caso di morosità, così da rendere possibile l'alienazione del bene e ciò in contrapposizione all'interesse del debitore esecutato a mantenere l'immobile occupato.



Con il quarto motivo si lamenta ai sensi dell'art. 360, n. 3 la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 65, 559, 560 c.p.c. e 2730, 2733 e 2735 c.c.

Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che la ricorrente non avrebbe pagato i vaglia cambiari nelle mani del debitore pignorato/locatore, bensì nelle mani del custode giudiziario pro tempore, e cioè dello stesso soggetto che aveva incassato i canoni di locazione dal dì del pignoramento al dicembre 2017 e che, nella qualità, aveva continuato a incassare i canoni di locazione asseritamente impagati.

L'art. 559 c.p.c. prevede che col pignoramento il debitore pignorato è costituito custode giudiziario dei beni pignorati, sì che il debitore costituito custode giudiziario ex lege, allorquando riscuote il pagamento dei canoni opera nella qualità di custode del bene pignorato.

Sicché, il custode giudiziario successivamente nominato ha titolo a richiedere i canoni successivi al pignoramento e precedenti alla sua nomina notificata al conduttore, soltanto qualora non siano (già) stati corrisposti al custode/debitore.

Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello di Firenze, non si tratterebbe di "una quietanza rilasciata dal creditore al debitore" all'atto del pagamento, bensì di una "quietanza" rilasciata dal "custode giudiziario" al debitore, avente natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ. e ciò anche nei confronti di IVG.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha argomentato che "nel presente contesto negoziale, che vede parti due società commerciali, deve ritenersi che se il trasferimento di denaro, per il consistente importo di € 36.000,00 oltre IVA, fosse realmente, avvenuto la società appellante avrebbe potuto facilmente provarlo attraverso gli estratti del conto corrente bancario, sul quale inevitabilmente devono aver operato soggetti economici, quali sono le parti



del rapporto negoziale dedotto in giudizio. Deve, pertanto, convenirsi con il primo giudice che la società appellante non ha dato prova dell'adempimento dell'obbligo sulla stessa gravante di pagamento del canone di locazione".

Secondo la Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, dalle risultanze processuali non emerge la prova di alcun pagamento, ma solo il tema, già trattato nei precedenti motivi, della presunzione di pagamento derivante dal possesso delle cambiali. Tale disponibilità non equivale al pagamento e la relativa presunzione non opera nei confronti del custode giudiziario.

Per il resto la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale è ragionevole e pertanto non è sindacabile in questa sede.

Con il quinto motivo si lamenta ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 101, 112, 113 c.p.c. e 2918 c.c.; e/o ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113 c.p.c. e 2918 c.c.

Secondo la ricorrente, qualora si dovesse ritenere che, in relazione al motivo sub b) della parte espositiva della sentenza d'appello, il Giudice territoriale non si sia limitato a non esaminare il motivo per una asserita superfluità della disamina, bensì lo abbia rigettato, la decisione sarebbe censurabile ex art. 360, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 132, n. 4, c.p.c.) e/o ex 360, n. 4 per nullità della sentenza; e/o. ex 360, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113 c.p.c. e 2918 c.c. In sostanza, la Corte sarebbe incorsa nella violazione dell'art.112 c.p.c., laddove ha affermato l'inopponibilità dei pagamenti all'IVG in difetto di eccezione di parte pronunciandosi d'ufficio su una questione che avrebbe potuto solo essere proposta dalla parte e comunque violando la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Sotto altro profilo la decisione sarebbe censurabile ex art. 360, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 132, n. 4, c.p.c.) e/o ex 360, n. 4 per vizio di motivazione. In particolare, ricorrerebbe una "anomalia



motivazionale” in ordine alla applicabilità o no al giudizio in oggetto della fattispecie di cui all’art. 2918 c.c.

Qualora si dovesse invece ritenere che la Corte di Appello di Firenze abbia comunque correttamente motivato la propria decisione, la sentenza andrebbe comunque cassata, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.

Infatti, l’IVG, nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe eccepito la non opponibilità dei pagamenti effettuati dal Albergo s.r.l., fondando la sua difesa sul rilievo che il rilascio e la consegna dei titoli di credito non determina l’estinzione dell’obbligazione.

Quindi, il Tribunale di Pisa, con decisione fatta propria dalla Corte di Appello di Firenze, ha provveduto d’ufficio su una eccezione in senso stretto.

Ove, infine, l’inopponibilità dei pagamenti fosse rilevabile d’ufficio, il Tribunale – prima di pronunciarsi - avrebbe dovuto sottoporre la questione alle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c.

Il motivo è infondato.

Non ricorre né l'ipotesi di pronunzia d'ufficio su una eccezione non rilevabile d'ufficio che non sarebbe stata proposta dalla odierna controricorrente e neppure l'ipotesi di omessa pronunzia su un motivo di appello.

Quanto al primo profilo il Tribunale, come la Corte territoriale, hanno preso in esame i mezzi di prova proposti dalle parti ed in particolare hanno valutato la decisività della eccezione di pagamento formulata dalla odierna ricorrente la quale ha dedotto di avere presuntivamente pagato i canoni di locazione sulla base del dato fattuale della disponibilità delle cambiali. La Corte territoriale ha valutato la mera rilevanza dei mezzi di prova e in primo luogo la opponibilità al custode giudiziario della prova presuntiva dell'avvenuto pagamento.

Il giudice di merito si è limitato a valutare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni



e decadenze previste, atteso che il rilievo d'ufficio delle eccezioni da parte del giudice di merito, si traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti.

Quanto all'omessa pronuncia sui motivi di appello la sentenza afferma "che con riferimento ai motivi di appello riassunti sub a) e b), si osserva che il primo giudice si è limitato a verificare la sussistenza dell'inadempimento del conduttore dedotto dall'IVG, che ha lamentato il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal gennaio 2018".

Sulla base di tale considerazione la Corte ha correttamente ritenuto assorbiti gli altri motivi una volta verificata la sussistenza dell'inadempimento ed avendo acclarato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto.

Il fatto che la Corte d'Appello definisca il motivo di appello assorbito ed anche privo di pregio non costituisce contraddizione in quanto il senso della motivazione è quello di ritenere assorbito, in quanto "superfluo", il tema di indagine, alla luce delle precedenti argomentazioni della sentenza.

Con l'ultimo motivo la ricorrente deduce ex art. 360, n. 4, c.p.c la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 101, 112, 113, 658, 664, 665, 667 e 669 c.p.c.; e/o ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113, 658, 664, 667 e 669 c.p.c.

La Corte di Appello di Firenze ha rigettato il motivo con il quale Albergo s.r.l. aveva sostenuto che il Tribunale di Pisa avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove aveva sostenuto che la società conduttrice non avrebbe provato neppure il pagamento dei canoni maturati in epoca successiva al giugno 2018, a nulla rilavando che l'IVG non avesse affermato e/o richiesto alcunché in ordine ai canoni di locazione successivi al giugno 2018. Il giudice, in assenza della relativa richiesta del locatore, non avrebbe potuto pronunciare d'ufficio anche sulla eventuale morosità del conduttore attinente ai canoni di locazione successivi alla proposizione della domanda di risoluzione.



La Corte di Appello di Firenze avrebbe dovuto accogliere il motivo d'appello. Il motivo è infondato.

IVG non ha proposto alcuna domanda relativa al pagamento dei canoni precedenti e successivi alla data indicata dalla ricorrente ed il Tribunale si è limitato ad accertare l'inadempimento e la risoluzione del contratto, provvedendo sulle spese di lite. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello.

La domanda dell'IVG era volta solo ad ottenere il rilascio del bene, senza richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, e la morosità era indicata con riferimento a quella maturata alla data di notifica dell'atto, specificando che "ad oggi la morosità ammonta a complessivi € 36.000,00 salvo quelli (canoni di locazione) ulteriori in scadenza; è interesse dell'istante, in quanto custode dell'immobile a prescindere dall'entità dell'inadempimento, ottenere la liberazione dell'immobile nell'interesse della procedura".

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 5 marzo 2026

Il Presidente

Lina Rubino

